



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **1711/2025** R.G. promossa

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED]

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1* e P.IVA *P.IVA_2*) e, per essa quale
mandataria, *Controparte_2* (C.F. *P.IVA_3* e P.IVA *P.IVA_2*), con
il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] *Controparte_3*

CONVENUTO

OGGETTO: *CP_4*

sulle seguenti conclusioni

per parte opponente

“Nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi precisati in narrativa e, per l’effetto, revocare, dichiarare nullo e/o annullare l’opposto Decreto Ingiuntivo N. 2044/2024 del 18/11/2024 del Tribunale di Venezia, rigettando la relativa domanda azionata col ricorso monitorio, essendo l’opposta carente di legittimazione e/o titolarità attiva in ordine alla pretesa creditoria, comunque inesistente ed incerta nella sua determinazione e quantificazione.

In via gradata, revocare l’opposto Decreto sulla scorta dell’eccepita decadenza ex art.1957 c.c. ed in virtù di quanto argomentato nella presente memoria e nell’atto di citazione.



In via ancor più gradata dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, sempre in virtù di quanto dedotto in citazione ed ancor prima in citazione”

per parte opposta

“Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di *Controparte_1* dell'importo di € 23.634,30, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 10/01/2024, *Parte_1* ha opposto il decreto ingiuntivo N. 2044/2024 – R.G. 20016/2024 del 18/11/2024, notificato in data 06/12/2024, con cui le si intimava di pagare alla *Controparte_1* la somma di € 23.634,30, oltre interessi e spese, quale restituzione degli importi prestati con contratto di finanziamento in origine stipulato dalla debitrice principale [REDACTED] sottoscritto dalla *Pt_1* quale “coobligata”.

A fondamento dell'opposizione la *Pt_1* ha eccepito che *CP* non avrebbe fornito la prova della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

L'opponente ha, in ogni caso, eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., per avere l'originaria creditrice omesso di proporre le istanze di recupero del credito nei confronti del debitore principale [REDACTED] entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione. In



proposito il *dies a quo* andrebbe individuato al 27/05/2013, quando [REDACTED] subì la decadenza dal beneficio del termine ed il credito divenne esigibile. Tuttavia, il decreto ingiuntivo venne notificato solo il 06/12/2024 e non vi sarebbe prova della assunzione di ulteriori iniziative giudiziali precedenti nei confronti del debitore principale.

L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito, contestando "la conformità della documentazione prodotta in copia dall'opposta ed in particolare dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. di notifica della cessione alla signora *Pt_1*".

Con comparsa di costituzione e risposta dd. 27/02/2025 si è costituita in giudizio [...] *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposta ha dedotto che con contratto di cessione *pro soluto* dd. 11/11-/2020 [REDACTED], subentrata a [REDACTED], cedette la titolarità del credito di causa. A riprova dell'affermazione, l'opposta ha richiamato la disponibilità del titolo, il contratto di cessione del credito depositato, l'estratto dell'elenco crediti depositato, la dichiarazione confermativa della cessione proveniente dalla cedente [REDACTED] e l'avviso in G.U. relativo alla cessione.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 1957 c.c., l'opposta ha affermato che "la pretesa creditoria per cui è causa trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente in qualità di obbligato principale in quanto legale rappresentante di [REDACTED] sia in qualità di coobbligato in solido". Di conseguenza, secondo *CP*, la *Pt_1* sarebbe un "coobbligato in solido", non un fideiussore, e non si applicherebbe l'art. 1957 c.c.

Quanto alla eccezione di prescrizione, l'opposta ha affermato che il *dies a quo* andrebbe individuato nel giorno successivo alla notifica della comunicazione di decadenza del beneficio del termine, cioè al 11/06/2013. La prescrizione sarebbe stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da [...] *Controparte_1* e per essa *Controparte_2* a controparte, ricevuta il 13/01/2021.

Le parti hanno discusso la causa ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 05/02/2025.



L'opposizione va accolta, per i motivi di séguito indicati.

La questione inerente alla legittimazione attiva sostanziale di **Controparte_1**, cioè alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attiene al merito (cfr. Cass. Civ. n. 21192/2006 “La legittimazione attiva, il cui difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere intesa come il diritto potestativo di ottenere, non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e va quindi riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale il rapporto è riconducibile. Le questioni attinenti alla *legitimatío ad causam* restano pertanto distinte da quelle, rilevabili solo su eccezione di parte, in quanto tali soggette alle limitazioni e alle preclusioni stabilite dal codice di rito, relative all'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, che ineriscono, invece, alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio”).

Di conseguenza l'unica eccezione di rito formulata riguarda la asserita prescrizione del credito. In proposito, l'opposta ha affermato che il *dies a quo* andrebbe individuato nel giorno successivo alla notifica della comunicazione di decadenza del beneficio del termine a carico del debitore principale, cioè al 11/06/2013. La prescrizione sarebbe stata interrotta con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata a controparte da **Controparte_1** e per essa **Controparte_2** ricevuta il 13/01/2021. L'opponente, d'altro canto, ha contestato “la conformità della documentazione prodotta in copia dall'opposta e, in particolare, dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. di notifica della cessione alla signora **Pt_1**”.

Ebbene, l'eccezione di prescrizione può ritenersi come non proposta, in quanto correlata ad un disconoscimento generico per valere ai sensi dell'art. 2719 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 800/2026 “In tema di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la contestazione proposta ai sensi dell'art. 2719 c.c. non può avvenire con clausole di stile generiche od onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).



Devono, pertanto, esaminarsi le questioni di merito e, tra queste ultime, la motivazione può basarsi sul criterio della ragione più liquida, che attiene alla decadenza ex art. 1957 c.c.

Sul punto l'opponente ha affermato che la Pt_1 avrebbe prestato garanzia fideiussoria in favore di ██████ per il mutuo contratto con ██████. L'opposta, dal canto suo, ha affermato che la Pt_1 non dovrebbe qualificarsi alla stregua di fideiussore, ma di "coobbligato", con conseguente inapplicabilità dell'onere di diligenza ex art. 1957 c.c. per il creditore.

Invero, il contratto di prestito ██████ dd. 13/12/2010, finalizzato all'acquisto dell'autovettura ██████ ██████ venne stipulato dalla ██████ ██████ unica titolare dell'operazione, per espressa indicazione contenuta nel titolo. Come non è contestato, peraltro, la ██████ era l'unica intestataria del veicolo e le rate del finanziamento venivano pagate mediante addebito sul conto corrente della Società.

In questo contesto la Pt_1 non può ritenersi parte del contratto di finanziamento, poiché non ha ottenuto la titolarità del denaro erogato, né del bene al cui acquisto era connesso il prestito. L'opponente nel contratto non veniva qualificata come "cliente", ma come "coobbligato".

Eventuale Coobbligato

Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, così come sopra identificato, dichiara di aver preso visione dell'art. 6 delle condizioni generali; dichiara altresì, con le firme apposte a margine del presente modulo, di assumere in proprio il ruolo di coobbligato in solido con il Cliente per tutte le obbligazioni passive derivanti dal presente finanziamento.

In proposito va richiamato il precedente N. 972/2025 della Corte di Appello di Venezia, secondo cui "Giova premettere che il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui. Non è invece specificamente prevista la figura del "coobbligato", e cioè del soggetto che (...) pur non essendo parte del contratto principale (...), né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale.

Ora, è noto che la tematica delle obbligazioni in solido è disciplinata in generale nel libro quarto del Codice Civile (artt. 1292 e ss. c.c.).



La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume *ex lege* in presenza di una pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge (così, ad es., nel caso del socio della s.n.c. rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in un atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale), ovvero in un apposito titolo contrattuale (...).

La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale (...).

In sostanza, in ambito contrattuale, o si è parte – e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali, nonché la contitolarità degli effetti favorevoli del contratto – o si è fideiussori, e cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è, invece, prevista dall'ordinamento la qualità *ex se* di coobbligato volontario, di soggetto, cioè, che pur non essendo parte di un contratto (nella specie quello di finanziamento), e quindi non essendo titolare degli effetti tipici di esso (l'erogazione, ovvero la messa a disposizione, della provvista finanziaria mutuata), assume tuttavia l'obbligo di garantire l'adempimento altrui senza però assumere la qualità di fideiussore. In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina, non esistendo altri negozi tipici a cui sia riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui (...).

Il *tertium genus* (...) non trova in realtà alcuna conferma nel dettato legislativo, né può immaginarsi una diversa figura, ibrida tra la parte e il garante, e quindi, avuto riguardo al caso in esame, tra mutuatario e fideiussore: invero, escluso che il coobbligato sia parte del contratto di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.

In altri termini, “coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma il termine nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa: anche il fideiussore è, infatti, un “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, co. 1, c.c.); “coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni. Contrapponendo il “coobbligato” al “fideiussore”, la banca opera un confronto tra termini eterogenei: il primo qualifica la natura



dell'obbligazione (solidale), mentre il secondo individua il negozio giuridico (fideiussione) da cui può discendere il vincolo della solidarietà passiva.

In definitiva, il termine “coobbligato” non è riferibile a un particolare negozio di garanzia, ma indica esclusivamente il rapporto di solidarietà passiva, che può senz'altro discendere dal negozio di fideiussione.

Il ragionamento non trova smentita neppure sulla base del rilievo che le garanzie personali possono anche assumere forma e sostanza atipiche. Se è invero senz'altro possibile che le parti derogino alle norme disciplinanti la fideiussione, e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma, tuttavia, affinché ciò avvenga non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato”, poiché, come si è detto, il fideiussore è senz'altro un coobbligato. Affinché la garanzia personale sia atipica è necessario che i contraenti derogino alle norme che caratterizzano lo schema tipico, che è quello della fideiussione, e segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c.”.

In conclusione, escluso che la Pt_I abbia assunto la posizione di mutuatario, non avendo ella sottoscritto il contratto in qualità di co-richiedente, né avendo ella assunto la posizione di co-beneficiaria della somma finanziata, deve affermarsi che la medesima, con la sottoscrizione del contratto sotto la dicitura “coobbligato”, assunse una obbligazione fideiussoria, donde l'applicazione integrale dello statuto della fideiussione, non essendo stata allegata alcuna deroga contrattuale, in particolare per quanto attiene all'obbligo per il creditore, al fine di preservare la garanzia, di agire giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.).

In tale contesto è pacifico che il creditore non abbia coltivato le proprie istanze in via giudiziale nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale (cfr. Cass. Civ. n. 7502/2004 “Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per "istanza" deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”).



Il creditore, pertanto, è decaduto dalla garanzia e la **Pt_1** nulla è tenuta a pagare, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, cause di valore da € 5.201 ad € 26.000, parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, parametro minimo per fasi di trattazione e decisionale, tenuto conto della natura documentale della controversia, in € 3.387 per compensi; 145,50 per esborsi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:

- **ACCERTA** che parte opponente nulla deve a parte opposta in forza del contratto di finanziamento dd. 23/12/2010 di cui è causa
- **REVOCA** per l'effetto il decreto ingiuntivo N. 2044/2024 – R.G. 20016/2024
- **CONDANNA** parte opposta alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sostenute da parte opponente, liquidate in € 3.387 per compensi; € 145,50 per esborsi; 15% spese generali; iva e cpa come per legge

Venezia, così deciso il 07/02/2026

Il Giudice

dr. Gianluca Brol